

**BANDO TIPO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 1.3 - Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere forestali e altri settori

Bando n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

## Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	4
Articolo 4 – Aree di intervento.....	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili .....	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno .....	7
Articolo 9 – Costi minimo ammissibile.....	8
Articolo 10 – Interventi ammissibili .....	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	9
Articolo 12 – Costi ammissibili .....	9
Articolo 13 – Costi non ammissibili.....	11
CAPO IV: VINCOLI .....	12
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	12
Articolo 15 – Impegni accessori .....	12
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	12
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	12
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno .....	16

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI .....	17
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio .....	17
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 22 – Informazioni.....	17
ALLEGATI .....	18

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.3
Titolo	Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere forestali e altri settori

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “OPEN LEADER”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il rafforzamento della capacità delle imprese agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturiere di valorizzare le risorse e la domanda locale in un’ottica di integrazione di filiera settoriale e multisettoriale.

L’azione intende migliorare la competitività economica dei territori interessati attraverso la valorizzazione delle risorse locali e delle loro specificità. Essa spinge gli operatori economici ad agire di concerto, a realizzare un’offerta di beni e servizi mantenendo a livello locale il massimo valore aggiunto, favorendo migliori condizioni di mercato e un adeguato sviluppo del territorio e dell’occupazione.

Attraverso l’integrazione di filiera si punta ad instaurare nuovi i rapporti di forza tra i vari anelli delle filiere, consentendo ai produttori di recuperare un maggiore potere di mercato e garantire ai consumatori potenziali benefici in termini di riduzione del divario fra prezzi alla produzione e prezzi al consumo. L’aggregazione consente inoltre di realizzare una massa critica di investimenti che i singoli soggetti della filiera non sarebbero in grado di garantire da soli.

Gli interventi dovranno saper rispondere alle esigenze del mercato locale dei residenti, delle imprese e degli ospiti, anche per superare la dicotomia tra esigenze insoddisfatte localmente e competenze e risorse adeguate, ma inutilizzate.

Il bando intende pertanto sostenere interventi di sviluppo e innovazione delle filiere produttive agroalimentari, artigianali, manifatturiere e forestali che perseguano le seguenti finalità:

- a) la realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l’evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale;
- b) l’avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell’impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale);
- c) il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili).

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato A riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
  - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
  - b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
  - c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
  - d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
  - e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
  - f) “filiera”: sequenza delle lavorazioni, effettuate in successione, al fine di trasformare le materie prime in un prodotto finito da destinare alla vendita al consumatore finale;
  - g) “Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.)”: forma di aggregazione realizzata tra più soggetti tra quelli individuati all’art. 7 del presente bando, anche di diversa natura giuridica (raggruppamenti tra imprese, tra imprese e reti, ecc.) che intendono realizzare in partenariato un progetto a valere sul presente bando. Il vincolo contrattuale che sorge tra i partecipanti è limitato alla realizzazione congiunta del progetto, circoscritto nel tempo e nello spazio, in vista del raggiungimento dello scopo comune. Gli aderenti all’A.T.S. individuano il capofila con il ruolo di rappresentare tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GAL e dell’organismo pagatore. Ciascun soggetto aderente all’A.T.S. è responsabile dell’attuazione dei propri investimenti;
  - h) “reti d’impresa”: forme di aggregazione di imprese come individuate dall’articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - i) “progetto integrato”: progetto alla cui realizzazione concorrono due o più beneficiari tramite propri sub-progetti, nell’ambito di una forma di accordo stabile o temporanea;
  - j) “giovane imprenditore”:
    1. le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
    2. le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012;
    3. le persone fisiche di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;
    4. le reti di impresa/A.T.S. composte a maggioranza da imprese giovanili, così come definite ai punti precedenti.

### Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Artegna	C	N

Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto - Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

### Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
  - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
  - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

### Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 215.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 92.708,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 122.292,00.
2. All'importo di cui al comma 1 si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 450.000,00 di cui quota FEASR pari a euro 194.040,00 riservato al sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse di cui al comma 1 attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19.
3. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

## CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
a) Micro e piccole imprese	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come imprese del settore forestale, agroalimentare, artigianale e manifatturiero
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
b) Società cooperative	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come imprese del settore forestale, agroalimentare, artigianale e manifatturiero
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
c) Reti di imprese	Essere già costituite con atto registrato ed avere personalità giuridica
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come imprese del settore forestale, agroalimentare, artigianale e manifatturiero
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 4 (aree di intervento)
d) Associazione temporanea di scopo (A.T.S.)	Essere già costituite con atto registrato
	Essere costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e rispettarne i requisiti
e) Persone fisiche che al momento della domanda non abbiano costituito l'impresa	Impegnarsi a costituire un'impresa di cui alla lettera a) entro i termini di cui all'articolo 19, comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. L'intervento interessa il settore forestale e della produzione agroalimentare, artigianale e manifatturiera. Le micro e piccole imprese degli altri settori produttivi potranno essere coinvolte nell'ambito di collaborazioni multisettoriali, ma non essere beneficiarie dirette dell'azione.
3. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
4. Le operazioni possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, oppure dando vita ad un progetto integrato.
5. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:
  - a) l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo;
  - b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;

- c) una scheda progettuale comune (Allegato E), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);
- d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato E);
- e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto integrato, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;
- f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto integrato, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti in tale progetto.

## CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Aliquota	Regime di aiuto	Condizioni
<b>SETTORI AGROALIMENTARE E FORESTALE</b>			
Tutte le tipologie di beneficiari per investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	40%	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti
Tutte le tipologie di beneficiari per investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dal quale si ottengono prodotti non di cui all'allegato I	40%		
<b>INVESTIMENTI IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTI</b>			
Giovani imprenditori	60%		
Reti di imprese Società cooperative Associazioni temporanee di scopo (A.T.S.) Soggetti partecipanti ad un progetto integrato	60%		
Altri beneficiari	50%		

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

3. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013,

garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

### Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Nel caso di domanda di sostegno per intervento singolo:
  - a) il costo minimo ammissibile è pari a euro 20.000,00;
  - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
2. Nel caso di domanda di sostegno nell'ambito di un progetto integrato così come definito all'articolo 7:
  - a) il costo minimo ammissibile è pari a 20.000,00 per ciascun sub-progetto;
  - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.
3. Nel caso in cui il costo del progetto integrato superi il limite massimo previsto dal precedente comma 2, il costo ammissibile di ciascun sub-progetto sarà rideterminato in proporzione al suo costo rispetto a quello del progetto integrato. È fatta salva la possibilità dei partecipanti al progetto integrato di proporre al GAL una diversa rideterminazione del costo ammissibile di ciascun sub-progetto. Tale richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i partecipanti al progetto integrato.

### Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Tipologia di filiera	Interventi ammissibili
Filiera agroalimentari, artigianali e manifatturiere	<p>Sono ammissibili gli interventi relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature e impianti, funzionali alla produzione e alla vendita di prodotti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a.1) la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto di origine agricola o alimurgico dell'area GAL;</li> <li>a.2) delle filiere del legno e della pietra;</li> <li>a.3) collegati al comparto del sistema casa e dell'impiantistica edile finalizzata all'introduzione di innovazione e all'efficientamento nell'edilizia;</li> <li>a.4) dell'artigianato artistico e tradizionale;</li> <li>a.5) che rafforzano l'offerta territoriale in risposta alle domande inevase dei residenti e degli ospiti;</li> </ol> </li> <li>b) il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti e la riduzione dell'impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;</li> <li>c) l'efficientamento energetico e la produzione di energia dimensionata sul fabbisogno dell'azienda e destinata all'autoconsumo.</li> </ol> <p><b>Le filiere interessate devono dimostrare un forte legame con le risorse e le necessità locali.</b></p>
Filiera forestali	<p>Sono ammissibili gli interventi relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tecnologie, macchinari o attrezzature connesse a tutte le operazioni che</li> </ol>

	vanno dall'abbattimento fino alla segagione industriale del legno; b) macchinari o attrezzature per la produzione di materiale destinato alla produzione di energia; c) interventi funzionali alla realizzazione e alla riqualificazione di essiccatoi, di segherie artigianali e centri artigianali di taglio; d) interventi in macchinari o attrezzature per la raccolta del legname in bosco.
--	---

2. Sono ammissibili al sostegno gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare attività di trasformazione di risorse locali e creazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione. Potranno essere finanziate operazioni che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad esempio solo trasformazione) a condizione che il richiedente/i richiedenti dimostrino comunque di dare luogo ad una filiera produttiva completa.
3. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione non deve essere un prodotto elencato nell'Allegato I al TFUE.

### Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale	Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'articolo 4.  Gli interventi devono garantire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle <b>filieri produttive agroalimentari, artigianali, manifatturiere e forestali</b> . Per le valutazioni relative al miglioramento di tali prestazioni dovrà essere redatta una relazione di un tecnico abilitato che descriva le ricadute positive dell'intervento.
Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)	
Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)	

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato D).

### Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<p>1. Realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di cogliere l'evoluzione della domanda, a partire da quella sul mercato locale</p> <p>2. Avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di aumentare la sostenibilità globale dell'impresa (produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)</p> <p>3. Recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)</p>	<p>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili</p> <p>a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene</p> <p>a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2) gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2)</p> <p>a.4) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e)</p> <p>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013</p> <p>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3</p> <p>l) contributi in natura ("Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" di al paragrafo 3.8 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020") di carattere agronomico o forestale, solo nel caso di imprese agricole, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei</p>

	<p>dipendenti. I contributi in natura sono consentiti nella misura in cui rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:</p> <p>I.1) sono preventivati e quantificati nella domanda di sostegno</p> <p>I.2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali</p> <p>I.3) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda</p> <p>I.4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000</p> <p>I.5) per i contributi in natura, viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui alla lettera i.4</p> <p>I.6) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente</p> <p>I.7) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria</p> <p>I.8) i costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 4 delle "Disposizioni attuative" (Allegato A), a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione</p> <p>I.9) sono generati da prestazioni d'opera svolte da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'azienda agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali</p> <p>I.10) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.</p>
--	--

### Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

## CAPO IV: VINCOLI

### Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

## CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario<sup>1</sup>, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. La domanda di sostegno è presentata da ciascun partecipante al progetto integrato per gli investimenti di propria competenza (sub-progetto).
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico (nel caso di A.T.S., tutti i soggetti che vi aderiscono costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale).
5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

---

<sup>1</sup> Nel caso di A.T.S. la domanda di sostegno ed i documenti di cui all'articolo 17 sono presentati dal capofila.

6. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

## Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
  - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
  - b) piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
  - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
  - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
    - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
    - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
  - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
  - f) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
  - g) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
  - h) in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
  - i) in caso di interventi su immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario/comproprietario degli immobili in merito all'autorizzazione dell'uso degli stessi per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
  - j) per le reti di imprese e le A.T.S. copia dell'atto di costituzione debitamente registrato;
  - k) per le cooperative, copia del libro dei soci;
  - l) scheda progettuale comune (Allegato E)<sup>2</sup>, sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato;
  - m) relazione di un tecnico abilitato che descriva la ricaduta economica e/o ambientale dell'investimento;
  - n) ogni documentazione utile a dimostrare il legame della filiera produttiva con le risorse e le necessità locali.

## Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi

---

<sup>2</sup> L'Allegato E deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

punteggi:

Critero	Sub-criterio	Cumulabilità	Punti	Punteggio massimo
a) Grado di ruralità e di svantaggio	<b>Aree rurali D</b> e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili	2	2
	<b>Aree rurali C</b> escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		0	
b) Caratteristiche del richiedente	Reti di impresa	Non cumulabili	10	24
	Società cooperativa		8	
	A.T.S.		6	
	Partecipazione ad un progetto integrato	Cumulabili	8	
	Nuova impresa		6	
c) Imprenditoria giovanile	Impresa giovanile/persona fisica giovane che intende avviare un'attività imprenditoriale (1)		8	8
d) Imprenditoria femminile	Impresa femminile/ Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (2)		2	2
e) Tipologia della filiera	Filiera multisettoriale (3)	Non cumulabili	18	18
	Filiera monosettoriale (4)		14	
	Filiera corta (5)		10	
f) Valorizzazione di risorse locali	Valorizzazione di materie prime forestali	Non cumulabili	12	12
	Valorizzazione di materie prime zootecniche		10	
	Valorizzazione di materie prime alimurgiche		8	
	Valorizzazione di altre materie prime agricole		6	
g) Riqualificazione ad uso produttivo di immobili dismessi	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati dismessi che non comporta un aumento di superficie (6)	Non cumulabili	10	10
	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati dismessi che comporta un aumento della superficie (7)		7	
h) Tipologia di innovazione	Introduzione di tecnologie ICT (8)		9	9
i) Interventi che migliorano la sostenibilità ambientale	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (9)	Non cumulabili	10	15
	Tecnologie a basso consumo di energia (10)		7	
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (11)		5	
				<b>100</b>
<p>1. Si veda definizione in art. 3 del presente bando.</p> <p>2. Si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna</li> <li>b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne</li> <li>c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne</li> <li>d) le reti di impresa e le A.T.S. composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.</li> </ul> <p>Il punteggio può essere cumulato con il criterio imprenditoria giovanile.</p> <p>3. Il progetto nel suo complesso riguarda tutte le fasi di una filiera (trasformazione di risorse locali, creazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione) ed interessa un partenariato di soggetti provenienti da più settori produttivi che operano nel sistema produttivo locale (territorio di cui all'art. 4 del presente bando); i settori produttivi considerati saranno quelli agricolo, forestale, artigianale, manifatturiero, turistico e commerciale, seppur le imprese dei settori turistico e commerciale non potranno essere beneficiarie dirette del presente bando.</p>				

4. Il progetto nel suo complesso riguarda tutte le fasi di una filiera (trasformazione di risorse locali, creazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione) ed interessa un partenariato di soggetti provenienti da uno stesso settore produttivo che operano nel sistema produttivo locale (territorio di cui all'art. 4 del presente bando).
  5. Il progetto è presentato da un soggetto che realizza una filiera corta, ossia svolge direttamente tutte le fasi della filiera, instaurando un rapporto di compravendita diretta con il consumatore finale, senza l'intervento di intermediari commerciali. Consiste nell'ottenimento di produzioni agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturiere e la loro vendita diretta al consumatore finale delle quantità prodotte.
  6. Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.
  7. Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione con aumento della superficie (ampliamento).
  8. Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede l'adozione di soluzioni ICT con riferimento a commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.
  9. Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
  10. Il punteggio è assegnato se l'operazione non viene effettuata su un edificio e prevede l'utilizzo di tecnologie a basso consumo di energia (es. illuminazione a LED, fotovoltaico, ecc.)
  11. Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
2. Al fine dell'attribuzione del punteggio *i) Interventi che migliorano la sostenibilità ambientale*, la relazione del tecnico da allegare alla domanda di sostegno al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, a seconda del punteggio richiesto, dovrà dimostrare:
    - a) come l'intervento migliori il livello di efficienza energetica degli edifici e idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento e previsione della classe energetica post-intervento);
    - b) come l'intervento garantisca un effettivo risparmio energetico.
  3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
  4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
  5. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 3 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
  6. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
  7. In caso di parità di punteggio tra due o più domande sarà data priorità ai progetti che prevedono la creazione di nuove imprese, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande

presentate da imprenditoria giovanile e, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande che prevedono il maggior costo ammissibile.

## Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
  - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

### Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 22 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

### Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail [info@openleader.it](mailto:info@openleader.it) , PEC [openleader@pec.it](mailto:openleader@pec.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: [www.openleader.it](http://www.openleader.it) .

## ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su fondi/beni immobili

Allegato E – Scheda progettuale comune

Allegato I – Istruzioni Dichiarazione De minimis